



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRANDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 6/2019 V.G.

Il Giudice, dott.ssa Song Damiani,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.11.2019,

letto il ricorso, depositato dai coniugi Gualtieri Andrea e Carè Roberta;

vista la proposta di piano del consumatore allegata al ricorso e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi, dott. Pietro Mollura, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode;

verificata la ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione udienza per l'omologa effettuate da detto professionista;

vista la memoria depositata in data 21.10.2019 dal creditore fondiario BNL S.p.A. e tenuto conto della rettifica del piano effettuata dal gestore e comunicata ai creditori come da nota di deposito del 15.11.2019;

ha emesso il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

I coniugi Gualtieri Andrea e Carè Roberta hanno proposto, con l'ausilio del gestore



nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente di € 146.891,65 (v. per le singole voci pag. 15 relazione O.C.C.).

I ricorrenti, coniugi in regime di comunione legale dei beni, sono entrambi lavoratori dipendenti con un reddito medio annuo complessivo di € 32.241,00 e un reddito mensile medio di € 2.476,42 (v. modelli 730 e certificazioni uniche) e sono proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale della famiglia sito in Catanzaro, via Monsignor Armando Fares, cat. A/3 con rendita catastale di € 325,37 e della relativa pertinenza, cat. C/2 con rendita catastale di € 34,40, gravati da ipoteca in favore della B.N.L. S.p.A..

Il sovraindebitamento dei ricorrenti è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti della Banca ai quali i coniugi hanno fatto ricorso per l'acquisto dell'abitazione principale e per linee di credito accese presso la stessa banca, dovute a gravi vicende familiari che hanno portato i coniugi nel 2014 a una separazione di fatto e quindi a non condividere più la stessa casa coniugale. Detta crisi familiare si è poi risolta nel 2016 ma i finanziamenti accesi per fronteggiarla non sono stati estinti. Inoltre risulta pendente una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla BNP Paribas SpA iscritta al n. 74/2016, sospesa con decreto ex art. 12 L. n. 3/2012.

Il nucleo familiare è composto oltre che dai ricorrenti da tre figli minori, nati rispettivamente nel 2006, nel 2012 e nel 2016, e il fabbisogno mensile per il sostentamento della famiglia è pari ad € 1.960,00 come specificato in dettaglio nell'elenco delle spese allegato al ricorso (v. all. n. 15). Si tenga conto che tale importo, oltre ad essere documentato, appare al di sotto della stima fornita dall'Istat che, nel report del 19 giugno 2018 a livello Nazionale, si attesta intorno alle euro 3.269,40 che scende ad euro 2.071,22

per la Regione Calabria per un nucleo familiare di quattro persone.

I ricorrenti propongono, quindi, un piano di anni nove circa in cui mettono a disposizione mensilmente l'importo di € 507,00.



La durata del Piano e l'importo della rata è determinato da vincoli, quali le necessarie risorse finanziarie per il sostentamento del nucleo familiare e la ragionevole durata del piano stesso data l'impossibilità di garantire, oltre tale data, l'equilibrio rappresentato nella presente proposta di piano.

Opportunamente il Gestore nella propria relazione evidenzia che "Si rappresenta inoltre che lo stato di crisi finanziaria ed economica del richiedente, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori; vi è da precisare, infatti, che la Banca che ha erogato n. 3 finanziamenti oltre al rilascio di n. 1 carta di credito, era cosciente della situazione finanziaria della famiglia, e quindi consapevole che nel 2014 la famiglia Gualtieri/Carè, per effetto di un mutuo a rata crescente si trovava a pagare rate mensili per finanziamenti contratti e carte di credito per oltre euro 1.150,00 tale importo sarebbe di seguito aumentato ogni cinque anni.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo." (v. relazione Gestore).

La proposta di piano prevede il pagamento integrale dei debiti in prededuzione e un saldo e stralcio pari al 56% dei debiti nei confronti del creditore ipotecario; del 56% per i debiti verso professionisti; del 75% per i debiti vs. Agenzia Entrate Riscossione ed Enti Locali e del 85% per gli altri debiti elencati nella tabella n. 3).



	Importi	Incidenza %	% di riconoscimento	debito rideterminato	Incidenza %	Quota mensile	rata mensile complessiva
O.C.C. (Prededuzione)	5.662,00						
avv. Maurizi Lucia (Prededuzione)	500,00						
dott. Michele Siriani	2.400,00	1,63%	44,00%	1.056,00	2,12%	10,77	
Mutuo ipotecario BNL SpA	91.683,26	62,42%	44,00%	40.340,63	81,15%	411,41	
Prestito Bnl SpA n. [REDACTED]	32.014,57	21,79%	15,00%	4.802,19	9,66%	48,97	
Findomestic (gruppo BNL)	1.543,13	1,05%	15,00%	231,47	0,47%	2,36	
Carta Di Credito BNL scoperto di conto corrente	4.377,01	2,98%	15,00%	656,55	1,32%	6,70	507,00
Comune di Catanzaro (TASI-TARE)	191,81	0,13%	15,00%	28,77	0,06%	0,29	
Equitalia Sud SpA	2.642,75	1,80%	25,00%	660,69	1,33%	6,74	
Spese legali BNL SpA	1.313,00	0,89%	25,00%	328,25	0,66%	3,35	
Spese legali BNL SpA	4.522,00	3,08%	15,00%	678,30	1,36%	6,92	
Spese legali BNL SpA	4.000,00	2,72%	15,00%	600,00	1,21%	6,12	
Regione Calabria	2.204,12	1,50%	15,00%	330,62	0,67%	3,37	



TOTALE	146.891,65	100,00 %	49.713,47	100,00 %	507,00
---------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Soddisfatti i crediti in prededuzione avverrà, mensilmente, il pagamento di tutti i creditori pro-quota fino ad estinzione del relativo credito rideterminato.

Il pagamento dei crediti in prededuzione pari a totali Euro 5.296,00 per O.C.C., importo già decurtato delle somme versate come acconto per euro 366,00, e di euro 500,00 per le altre spese per la procedura, sarà così rimborsato:

DEBITI PREDEDUZIONE		Importi	Incidenza	rata
(1)	O.C.C.	5.296,00	90%	456,00
(2)	Spese legali per accesso alla procedura	500,00	10%	50,70
Debito complessivo		5.796,00	100%	

Inoltre, a garanzia del buon esito del piano il sig. Andrea Gualtieri ha intenzione di mettere a disposizione un Fondo pensione costituito presso le Poste Italiane SpA n. [REDACTED]

Il gestore ha poi espresso, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, la valutazione in ordine alla convenienza del piano proposto rispetto ad alternative di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

I beni che potrebbero essere oggetto di liquidazione sono un motociclo Yamaha targato [REDACTED] data immatricolazione 22/12/2006 di esiguo valore commerciale e l'abitazione principale dei ricorrenti.



In ordine a quest'ultimo bene, come si evince dall'allegata visura catastale, i ricorrenti hanno dichiarato che, sulla visura catastale presentata, sono presenti dei dati errati dovuti ad una non corretta trascrizione dei metri quadri dell'abitazione pari a 131 mq; infatti, come rilevato ed evidenziato successivamente da una perizia di stima dell'arch. Paola Nisticò, la metratura corretta è pari a 78,48 mq. Quest'ultimo dato, è quello che verrà preso in considerazione per la valutazione del prezzo di vendita considerando i parametri della Banca dati OMI (per la zona di riferimento presentano una forbice di min./max euro 700/1.000 al mq). Con i parametri della banca dati il valore di mercato si attesta intorno a euro 66.708,00 (valore medio tra € 54.936 min e € 78.480 max).

L'esperto stimatore nominato nella esecuzione immobiliare n. proc. 74/2016, ha rilevato effettivamente una superficie complessiva pari a 78,48 mq, corrispondente ad un valore all'appartamento pari ad Euro 78.480, che con gli adeguamenti e le correzioni di stima pari ad euro 7.848, attribuisce un valore finale di euro 70.632 come base d'asta.

Una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa € 14.000,00 (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie si può pensare verosimilmente ad una aggiudicazione del bene pari ad € 29.700 (cioè al terzo esperimento d'asta) pertanto, si presume, che il ricavato della vendita dell'immobile non consentirebbe in ogni caso, neanche lontanamente, di soddisfare tutti i creditori.

Occorre osservare, infine, come già esposto che a seguito della rettifica del 15.11.2019 nessun creditore ha proposto osservazioni o contestazioni alla convenienza del piano.

P. Q. M.



Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 6/2019 r.g. v.g., così provvede:

- omologa il piano del consumatore proposto da Gualtieri Andrea e Carè Roberta alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti;
- delega il dott. Pietro Mollura, gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente;
- dispone, in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12 bis L. n. 3/2012, i seguenti adempimenti pubblicitari:
- che il presente decreto di omologa venga pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Si comunichi ai ricorrenti e al dott. Pietro Mollura.

Catanzaro, 11 dicembre 2019

Il Giudice

dott.ssa Song Damiani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 12 DIC 2019

IL CANCELLIERE

Rob SC

